



***BEST  
PROTECTION***

## **INDICE**

- **Scheda Sintetica - pag. 3**
- **Nota Informativa - pag. 6**
- **Condizioni di Assicurazione - pag. 15**
- **Regolamento del Fondo - pag. 23**
- **Glossario - pag. 29**
- **Informativa sul trattamento dei dati personali - pag. 35**

## Scheda Sintetica

**Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.**

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

### 1. Informazioni generali

#### *Impresa di Assicurazione*

**BAC Life S.p.A. – Impresa sammarinese di assicurazione sulla vita** o in forma abbreviata **BAC Life S.p.A.** – Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale- Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004 - Iscritta nel Registro Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17/11/2005, art.11) in data 18/05/2009 al n. Iscriv. 71 (di seguito Società), posseduta al 100% dalla Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.

#### *Intermediario*

Il presente contratto verrà distribuito attraverso l'Agenzia di Assicurazioni San Marino Finanza e Previdenza S.r.l. con sede a Dogana in Via Tre settembre n. 316 iscritta al registro degli intermediari assicurativi alla sezione B al nr 071, (di seguito Agenzia Distributrice)

San Marino Finanza e Previdenza potrà avvalersi di Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. in qualità di sub-agente.

#### *Denominazione del contratto*

**LIFE BEST PROTECTION (Codice Tariffa UL\_0004)**

#### *Tipologia del contratto*

La presente polizza prevede che il valore capitale della prestazione sia legato all'investimento del Premio nel Fondo Dedicato denominato "**LIFE BEST PROTECTION**" ed è indirizzata esclusivamente a Clienti Professionali ai sensi del comma 1 lettera "i" Art. 1 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

All'atto della sottoscrizione della Proposta, il Contraente dovrà comunicare alla Società la propria politica di investimento del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" scegliendo uno dei profili di rischio specificati nell'Allegato 1 che forma parte integrante della polizza stessa.

Le prestazioni previste dal contratto dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie del suddetto Fondo.

**Il contratto comporta rischi finanziari totalmente a carico del Contraente riconducibili all'andamento del valore di mercato di tali attività finanziarie.**

**Pertanto, la società non rilascia alcuna garanzia finanziaria.**

Il Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" è esclusivamente a copertura dell'impegno assunto verso il Contraente nel presente contratto.

#### *Durata*

Il presente Contratto di Assicurazione sulla vita è a vita intera: la sua durata, quindi, coincide con la vita dell'Assicurato. È possibile, tuttavia, ai sensi dell'Art. 120 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, esercitare il diritto di riscatto parziale o totale in qualsiasi momento dalla data di decorrenza del contratto.

#### *Pagamento dei premi*

Il presente contratto prevede il versamento da parte del Contraente di un premio unico, di importo minimo pari a € 200.000. Il Contraente ha altresì la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo minimo pari a € 20.000 a condizione che il contratto sia ancora in vigore.

Nel presente contratto, il Contraente ha la facoltà di effettuare il pagamento del Premio, oltre che in denaro, anche tramite il conferimento, al valore di mercato, di un portafoglio di attività già esistente, di cui al comma 2 Art. 94 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, attraverso la compilazione dell’Allegato 2 che forma parte integrante della polizza stessa.

Si precisa che in tal caso le attività oggetto di conferimento diventano di proprietà della Società.  
Resta inteso che il pagamento delle prestazioni relative al presente contratto verrà effettuato in denaro.

## 2. Caratteristiche del contratto

Il presente contratto offre la possibilità di investire in strumenti finanziari quotati e non quotati senza alcun limite di concentrazione, come ampiamente descritto nel Regolamento del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**”. Intende inoltre soddisfare l’esigenza di protezione assicurativa contro il rischio di morte dell’Assicurato, in qualunque momento essa avvenga.

La presente Scheda Sintetica, infatti, descrive un’assicurazione in caso di morte dell’Assicurato, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, in cui le prestazioni assicurate derivano da investimenti effettuati nel Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**”.

Il Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” si prefigge l’obiettivo, nel rispetto della politica d’investimento prescelta dal cliente, di realizzare l’incremento delle somme versate.

L’importo trattenuto dalla Società a fronte dei costi previsti dal contratto non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato al Beneficiario in caso di decesso ovvero al Contraente in caso di riscatto.

## 3. Prestazioni assicurative

Il contratto prevede, in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del valore della prestazione ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

Il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso dell’Assicurato è pari alla somma del controvalore delle quote del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**”, calcolate al momento del decesso dell’Assicurato.

Qualora sia trascorso il periodo di carenza (6 mesi), in caso di decesso dell’Assicurato, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di una maggiorazione variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso (calcolato in anni interi, trascurando la frazione sino a sei mesi e considerando come anno compiuto la frazione oltre a sei mesi):

- Bonus Caso Morte sulla differenza negativa rispetto al premio pagato al netto degli eventuali riscatti parziali, con i seguenti limiti:
  - importo massimo del Bonus Caso Morte pari a 200.000 euro, riconosciuto unicamente per singolo assicurato anche in presenza di più polizze col medesimo assicurato;
  - età dell’Assicurato al momento del decesso inferiore od uguale a 70anni.
- Se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è superiore a 70 anni sarà riconosciuta esclusivamente la maggiorazione percentuale del 0,10%.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolate dagli Art. 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

## 4. Rischi finanziari a carico del Contraente

**La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari totalmente a carico del Contraente riconducibili all’andamento del valore delle attività finanziarie del Fondo Dedicato “Life Best Protection”.**

**I rischi finanziari cui si espone il Contraente sono, in caso di decesso dell'Assicurato, di riscatto o di recesso, di ottenere un capitale inferiore ai premi versati;**

Il Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" a cui le prestazioni sono collegate presenta un profilo di rischio finanziario diverso in funzione della politica di investimento scelta dal Contraente.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la Nota informativa ed il Regolamento del Fondo.

## **5. Costi**

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione del contratto e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi prelevati dal Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" riducono l'ammontare delle prestazioni.

## **6. Diritto di recesso e revoca della proposta**

Il Contraente ha la facoltà, ai sensi degli Art. 118 e 119 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, di revocare la Proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

**BAC Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.**

Il Rappresentante Legale

# Nota Informativa

La presente Nota Informativa, redatta secondo quanto prescritto dall'Art.131 e dall'allegato G del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative, sui rischi finanziari e sulle garanzie offerte
- C. Informazioni sul fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
- E. Altre informazioni sul contratto
- F. Dati storici del fondo

## A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

### 1. Informazioni generali

**BAC Life S.p.A. – Impresa sammarinese di assicurazione sulla vita** o in forma abbreviata **BAC Life S.p.A.** - Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale- Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004 - Iscritta nel Registro Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17/11/2005, art.11) in data 18/05/2009 al n. Iscriz. 71 (di seguito Società), con Sede Legale e Direzione Generale a San Marino, in Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM), Codice Operatore Economico SM22615, è una **Società di assicurazioni sulla vita di diritto Sammarinese soggetta alla vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino**, posseduta al 100% dalla Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.

**BAC Life S.p.a.** è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con provvedimento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino numero 2009-01 del 10/02/2009.

Altre informazioni relative alla Società: telefono +378/871134 - 0549/871134, sito internet [www.baclife.sm](http://www.baclife.sm) - e-mail: [info@baclife.sm](mailto:info@baclife.sm).

Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certificazione da parte di Audit business & development S.p.A. (AB&D S.p.A.), Via XXVIII Luglio n. 212, 47893 Borgo Maggiore (RSM), Società di revisione iscritta al n. 1 del Registro delle società di revisione della Repubblica di San Marino.

Gli esponenti aziendali della società sono:

*Presidente del Consiglio di Amministrazione:*  
*Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:*  
*Membro del Consiglio di Amministrazione:*  
*Direttore Generale:*

*Savegnago Daniele - Rep. San Marino*  
*Wladimir Biasia - Italia*  
*Luigi Giulio Aiudi - Italia*  
*Lorenz Berti - Rep. San Marino*

*Presidente del Collegio Sindacale:*  
*Membro del Collegio Sindacale:*  
*Membro del Collegio Sindacale:*

*Stefania Maria Gatti - Rep. San Marino*  
*Corrado Taddei - Rep. San Marino*  
*Alberto Vaglio - Rep. San Marino*

### 2. Conflitto di interessi

Un potenziale conflitto di interesse potrebbe sorgere in relazione a situazioni derivanti da rapporti di affari propri o di Società del gruppo.

E' prevista la possibilità che gli attivi del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" vengano investiti anche attraverso l'acquisto di strumenti finanziari emessi, promossi, negoziati o gestiti da Società facenti parte del Gruppo di appartenenza dell'Impresa o da Società legate alla stessa da rapporti di affari.

E' inoltre previsto che la consociata Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese Spa sia la banca depositaria degli attivi che costituiscono il Fondo Dedicato.

In ogni caso la Società è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione di situazioni in conflitto d'interesse originate da rapporti di gruppo e pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente, applicando le normali condizioni di mercato.

Pertanto il Contraente:

- a) dichiara di essere stato informato ed accetta che nel Fondo Dedicato possano essere inseriti strumenti finanziari emessi da una società del Gruppo a cui appartiene, configurandosi con ciò una ipotesi di conflitto di interessi;
- b) prende atto dei conflitti di interesse sopra indicati e manifesta espressamente la volontà di sottoscrivere comunque il contratto assicurativo;
- c) dichiara di essere stato informato che in ogni caso l'Impresa di Assicurazione e l'intermediario assicurativo, pur in presenza di un conflitto di interessi, operano in modo da non recare pregiudizio al contraente. In particolare, gli strumenti finanziari saranno acquistati ad un prezzo corrispondente al valore di emissione per le obbligazioni, i prestiti obbligazionari subordinati e gli strumenti finanziari simili o al valore nominale per gli altri strumenti finanziari. In caso di acquisto degli strumenti finanziari da soggetti terzi non appartenenti al Gruppo, il prezzo di acquisto sarà costituito dal valore di contrattazione. Saranno applicati i tassi di interesse e le ulteriori condizioni economiche previsti dalle norme contrattuali e pattuiti fra le parti. Inoltre, la Compagnia di Assicurazione applicherà unicamente le commissioni previste nella nota informativa e nelle condizioni generali di assicurazione delle specifiche tipologie contrattuali.

## **B. Informazioni sulle prestazioni assicurative, sui rischi finanziari e sulle garanzie offerte**

### **3. Rischi finanziari**

Di seguito sono riportate le caratteristiche ed i profili di rischio connessi ad una polizza assicurativa sulla vita che investe in un Fondo Dedicato **"LIFE BEST PROTECTION"**. Le prestazioni cui è tenuta la Società sono direttamente collegate al valore del Fondo.

I profili di rischio cui il Contraente si espone mediante la stipulazione del contratto i cui premi vengano investiti nel Fondo sopra citato sono in particolare i seguenti:

- Rischio generico o sistematico: rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali i titoli sono negoziati;
- Rischio specifico: rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Ente emittente;
- Rischio di credito: rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente emittente non sia in grado di pagare l'interesse o rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'Ente emittente;
- Rischio di interesse: rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti di tali titoli in modo direttamente proporzionale alla loro vita residua); un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- Rischio di controparte: rischio che le controparti non siano in grado di far fronte ai propri adempimenti;
- Rischio di liquidità: rischio che i valori mobiliari non si trasformino prontamente (quando necessario) in liquidità senza perdere di valore;
- Rischio di cambio: rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro rispetto alla diversa divisa in cui sono stati denominati gli attivi presenti nei Fondi Interni.

**La Società, in relazione al presente contratto, non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale al Contraente: i rischi finanziari connessi alla sottoscrizione della polizza unit linked sono riconducibili alle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie collegate al Fondo Dedicato "LIFE BEST PROTECTION". Il Contraente assume totalmente il rischio connesso all'andamento negativo del valore di tali attività. Pertanto, la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, così come il valore di riscatto e l'importo liquidato in caso di recesso del Contraente, potrebbe risultare inferiore ai premi complessivamente versati.**

### **4. Informazioni sull'impiego dei premi**

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa, all'atto della sottoscrizione della Proposta, un premio unico di importo non inferiore a € 200.000.

Avrà, inoltre, la possibilità di effettuare successivi versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a € 20.000.

Nel presente contratto, il Contraente ha la facoltà di effettuare il pagamento del Premio, oltre che in denaro, anche tramite il conferimento, al valore di mercato, di un portafoglio di attività già esistente, di cui al comma 2 Art. 94 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, attraverso la compilazione dell’Allegato 2 che forma parte integrante della polizza stessa.

Le attività conferite devono essere rappresentate da strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero da obbligazioni di emissione bancaria.

Si precisa che in tal caso le attività oggetto di conferimento diventano di proprietà della Società.

Resta inteso che il pagamento delle prestazioni relative al presente contratto verrà effettuato in denaro.

All’atto della sottoscrizione della Proposta, il Contraente dovrà comunicare alla Società la propria politica di investimento del Fondo Dedicato **“LIFE BEST PROTECTION”**, scegliendo uno dei profili di rischio specificati nell’Allegato 1 che forma parte integrante della polizza stessa.

## 5. Prestazioni assicurative

Il presente contratto è a vita intera, dunque la durata del contratto coincide con l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data del decesso dell’Assicurato fatti salvi il diritto di recesso di cui al punto 18 e il diritto di riscatto di cui al punto 15.

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente deve aver raggiunto la maggior età, mentre l’età dell’Assicurato deve essere compresa tra i 18 e gli 85 anni.

### Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata del contratto la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo punto 19.1, un importo pari al valore della prestazione al momento del decesso.

Tale importo è definito come somma del controvalore delle quote nel Fondo Dedicato **“LIFE BEST PROTECTION”**, possedute alla data del decesso e valorizzate come previsto al successivo punto 6. Il controvalore delle quote è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando il valore unitario della quota per il numero di quote del Fondo Dedicato **“LIFE BEST PROTECTION”** detenute alla data del decesso.

Qualora sia trascorso il periodo di carenza (6 mesi), in caso di decesso dell’Assicurato, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di una maggiorazione variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso (calcolato in anni interi, trascurando la frazione sino a sei mesi e considerando come anno compiuto la frazione oltre a sei mesi):

- Bonus Caso Morte sulla differenza negativa rispetto al premio pagato al netto degli eventuali riscatti parziali, con i seguenti limiti:
  - importo massimo del Bonus Caso Morte pari a 200.000 euro, riconosciuto unicamente per singolo assicurato anche in presenza di più polizze col medesimo assicurato;
  - età dell’Assicurato al momento del decesso inferiore od uguale a 70anni.
- Se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è superiore a 70 anni sarà riconosciuta esclusivamente la maggiorazione percentuale del 0,10%.

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto (periodo di carenza), la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione al momento del decesso, senza la maggiorazione percentuale di cui sopra.

## 6. Valore della quota

La Società determina ogni mese il valore unitario della quota del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**”. Il valore unitario della quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote e troncando il risultato alla terza cifra decimale.

Si precisa che il valore iniziale della quota del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” è pari a € 10,00.

Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**”.

In ogni istante di vita del contratto, il controvalore delle quote possedute è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando il valore unitario della quota relativo all’epoca di riferimento, per il numero di quote del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” detenute all’epoca di riferimento. Le operazioni di disinvestimento eseguite tramite l’Agenzia Distributrice conseguenti a riscatto, recesso o decesso dell’Assicurato verranno effettuate il primo giovedì successivo a quello in cui la richiesta sarà pervenuta alla Società (corredata ove previsto della documentazione di cui al successivo punto 19.1), a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta sarà pervenuta in Società.

Per contro, le medesime operazioni di disinvestimento richieste dal Cliente direttamente alla Società verranno eseguite il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta di riscatto o recesso o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società a mezzo raccomandata A.R., indirizzata al seguente indirizzo:

**BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM).**

Si precisa che, qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote (giovedì) non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo successivo.

La Società provvederà al pagamento delle somme dovute in seguito a disinvestimento per recesso, riscatto e decesso entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

## **7. Opzioni di contratto**

Il presente contratto non prevede alcuna opzione.

### ***C. Informazioni sul Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative***

## **8. Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION”**

Tutte le informazioni relative al Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” collegato alla polizza sono specificate nel Regolamento del Fondo, allegato alle Condizioni di Assicurazione.

## **9. OIC**

Le prestazioni previste dal presente contratto non sono direttamente collegate a quote di OIC.

### ***D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale***

## **10. Costi**

### **10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente**

#### **10.1.1. Costi gravanti sul premio**

##### *Spese di emissione*

Le spese di emissione sono la parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi di acquisizione.

Tali spese sono pari a:

Spese emissione per ogni versamento effettuato	<b>0,30% Premio Lordo</b>
--	---------------------------

e verranno prelevate alla corresponsione del premio e successivamente nel caso di eventuali versamenti aggiuntivi. Il premio netto investito nel Fondo Dedicato equivale quindi al premio versato al netto delle spese di emissione trattenute dalla società.

#### **10.1.2. Costi per riscatto e recesso**

In caso di riscatto totale o parziale, verrà applicata una commissione fissa a copertura dei costi gestionali pari a € 50,00.

In caso di recesso, verrà applicata una commissione fissa a copertura dei costi gestionali pari a € 50,00.

Tali spese verranno detratte mediante riduzione dell'importo investito.

### **10.2. Costi gravanti sul Fondo Dedicato "LIFE BEST PROTECTION"**

#### **Remunerazione dell'Impresa di assicurazione**

La commissione percentuale di gestione applicata dalla Società è pari al 1,80%.

Si precisa che una quota parte di tale percentuale annua viene utilizzata dalla società per far fronte al costo della garanzia in caso di decesso dell'Assicurato.

La suddetta commissione viene calcolata e prelevata tramite diminuzione del valore del patrimonio del Fondo Dedicato "LIFE BEST PROTECTION", e conseguentemente del valore delle quote, coerentemente con la periodicità mensile di calcolo della quota e liquidata con cadenza trimestrale in coincidenza con la fine di ogni trimestre solare.

#### **Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OIC da parte del Fondo)**

Non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.

#### **Altri costi**

**A.** Non sono previsti eventuali oneri di protezione/garanzia prestati da terzi.

**B.** Sono previsti oneri bancari su bonifici per regolamento delle operazioni nel limite delle normali spese e commissioni bancarie e spese specifiche degli investimenti.

Tali costi non sono quantificabili a priori in quanto variabili a seconda del volume dell'operatività.

**C.** In aggiunta sono previsti oneri di certificazione/revisione del Fondo Dedicato "LIFE BEST PROTECTION".

**D.** Ritenute di acconto previste sui redditi finanziari dall'attuale normativa fiscale nonché eventuali imposte e tasse che potrebbero esistere in occasione di modifiche alla normativa fiscale successive alla conclusione del contratto.

**E.** Eventuali ulteriori spese di carattere amministrativo gravanti direttamente sul Fondo Dedicato "LIFE BEST PROTECTION".

### **11. Misure e modalità di eventuali sconti**

In relazione al presente contratto non sono previsti sconti.

### **12. Regime fiscale**

Il presente contratto è assoggettato alle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti nella Repubblica di San Marino.

### **Deducibilità fiscale dei premi**

I premi pagati nel corso di ciascun anno per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono deducibili dal reddito imponibile in misura non superiore a € 1.500 ai sensi dall'Art. 14 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 comma 1 lettera c) e successive modifiche ed integrazioni.

### ***E. Altre informazioni sul contratto***

#### **13. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote**

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che la Società non abbia comunicato prima per iscritto la mancata accettazione della Proposta, dalle ore zero del giorno di seguito indicato (data di decorrenza del contratto):

- a) Il primo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi;
- b) Il secondo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi

La data di conversione del premio pagato dal Contraente in quote del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**", coincide con la data di decorrenza. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le operazioni di investimento conseguenti al versamento del premio all'atto della sottoscrizione della proposta verranno effettuate alla data di decorrenza del contratto, così come sopra individuata. Le operazioni di investimento e la relativa conversione del premio in quote, conseguenti al pagamento di eventuali premi aggiuntivi, verranno effettuate il giorno dell'incasso del premio sul conto corrente del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**".

Qualora tale giorno non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato prima della conclusione del contratto, la Società rimborserà al Contraente stesso, se diverso dall'Assicurato o agli eredi dello stesso, il premio corrisposto, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione, da inviare alla Società mediante lettera raccomandata A.R.

Il premio unico iniziale ed i premi unici aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente esclusivamente tramite bonifico bancario.

#### **14. Lettera di conferma di investimento del premio**

La Società provvederà a comunicare per iscritto al Contraente la conferma dell'avvenuta stipulazione del contratto entro venti giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto stesso. Tale comunicazione indicherà l'ammontare del premio di perfezionamento versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario.

Inoltre, in caso di versamento di premi aggiuntivi, la Società fornirà analogo comunicazione al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data di conversione di ogni premio aggiuntivo in quote del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**".

## 15. Riscatto

Decorsi 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, è previsto, ai sensi dell'Art. 120 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, su richiesta del Contraente, la possibilità di esercitare il riscatto, purché l'Assicurato sia in vita.

Il valore di riscatto è pari al valore della prestazione, calcolato alla data di richiesta del riscatto, senza l'applicazione di alcun tasso di sconto ed è definito come somma del controvalore delle quote del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" possedute alla data della richiesta di riscatto e valorizzate secondo quanto previsto al precedente punto 6.

Il riscatto totale e quello parziale sono consentiti in qualsiasi momento dalla decorrenza del contratto.

Il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di riscatto mediante comunicazione all'Agenzia distributrice o allo sportello bancario dove ha sottoscritto la polizza o inoltrando la richiesta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: **BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla Vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM)**

Per eventuali informazioni sui valori di riscatto è possibile inoltrare richiesta all'Agenzia distributrice o allo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto o direttamente alla Società.

L'effettuazione del riscatto parziale dal Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" comporta una riduzione del numero di quote detenute nel Fondo, il contratto rimane quindi in vigore per il numero di quote residue.

Si rinvia al punto 10.1.2 per la quantificazione dei costi in caso di riscatto.

## 16. Operazioni di switch

Il presente contratto **non** prevede la possibilità di effettuare switch.

E' comunque facoltà del contraente modificare nel corso del contratto la propria politica di investimento, scegliendo un diverso profilo di rischio tra quelli specificati nell'Allegato 1 che forma parte integrante della polizza stessa.

## 17. Revoca della Proposta

Sino alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 118 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta. Tale facoltà potrà essere esercitata mediante comunicazione all'Agenzia distributrice o allo sportello bancario dove è stata sottoscritta la polizza o inviando comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

**BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla Vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM)**

In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, è tenuta a rimborsare al Contraente gli importi percepiti, senza trattenuta alcuna.

Nel caso in cui, la richiesta di revoca inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.

## 18. Diritto di recesso

Ai sensi dell'Art. 119 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

Tale facoltà potrà essere esercitata mediante comunicazione all'Agenzia Distributrice o allo sportello bancario dove è stata sottoscritta la polizza o inviando comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

**BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla Vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM).**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente la somma degli importi ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute nel Fondo Dedicato "**LI-**

**FE BEST PROTECTION**” per il loro valore unitario alla data di disinvestimento al netto delle spese applicate sul premio di cui al precedente punto 10.1.2.

Nel caso in cui, la richiesta di recesso inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.

## **19. Liquidazione delle prestazioni**

### **19.1 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni**

Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere preventivamente consegnata alla Società la documentazione indicata all'Art. 24.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Tale documentazione dovrà essere consegnata all'Agenzia Distributrice o allo sportello bancario dove è stata sottoscritta la polizza o dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

**BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM).**

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a nuove disposizioni di legge.

### **19.2 Modalità di pagamento delle prestazioni**

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al punto 19.1.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Per la liquidazione della prestazione, la Società utilizzerà, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario.

## **20. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge della Repubblica di San Marino.

## **21. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

## **22. Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

## **23. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: **BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla Vita S.p.a., Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM), telefono +378/871134 – 0549/871134, e-mail: reclami@bac.sm.**

La Società si riserva di evadere la richiesta entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Resta ferma la facoltà del Contraente di inviare alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino segnalazioni relative alla condotta della Società di Assicurazione ai sensi dell'Art. 68 della Legge 165/05 (LISF) e secondo le procedure di segnalazione contenute nel Regolamento n. 2007/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## **24 Informativa in corso di contratto**

## Dalla Società al Contraente

La Società, ai sensi della Circolare n. 2017/02 emanata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, potrà attivare nella home page del proprio sito internet ([www.baclife.sm](http://www.baclife.sm)) un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente, previa espressa accettazione del presente contratto, riceverà una comunicazione della Società riportante le credenziali di accesso alla propria area riservata, alla quale potrà accedere seguendo le istruzioni nella predetta comunicazione.

La Società pubblicherà la Nota Informativa e le Condizioni Contrattuali sul proprio sito internet per tutta la durata dei contratti e comunicherà per iscritto ai Contraenti, in occasione dell'invio dell'Estratto Conto annuale, le eventuali modifiche delle informazioni contenute nelle stesse anche derivanti da future innovazioni normative. Qualora il Contraente abbia accettato che le comunicazioni in corso di contratto avvengano mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo sul medesimo sito internet [www.baclife.sm](http://www.baclife.sm).

Nel caso di mancata accettazione della predetta clausola il Contraente riceverà la propria posizione contrattuale mediante lettera semplice all'indirizzo comunicato all'atto della sottoscrizione della proposta di polizza.

La Società entro sessanta giorni dal 31 dicembre di ogni anno solare, invia al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione delle seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
  - d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
  - f) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento
- oltre a tutte le ulteriori informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Qualora il contraente abbia accettato che le comunicazioni in corso di contratto avvengano mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la notifica avverrà mediante pubblicazione sul predetto sito web [www.baclife.sm](http://www.baclife.sm). Negli altri casi il Contraente riceverà l'estratto conto annuale mediante lettera semplice all'indirizzo comunicato all'atto della sottoscrizione della proposta di polizza.

## Dal Contraente alla Società

Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a BAC Life S.p.A. – Via Tre Settembre, 316 – 47891 Dogana Repubblica San Marino, anche all'Intermediario assicurativo Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.

### ***F. Dati storici sul Fondo***

#### **25. Dati storici di rendimento e di rischio**

Non è possibile inserire dati storici di rendimento e di rischio in nota informativa, poiché per ogni singolo cliente viene costituito un Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" con rischio rendimento legato ad ogni singolo contratto, tali informazioni sono disponibili presso l'Agenzia distributrice, gli sportelli bancari e la Compagnia. Si invita comunque a consultare il regolamento del Fondo per maggiori informazioni.

**BAC Life S.p.a. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa**

Il Rappresentante Legale

# Condizioni di Assicurazione

## Art. 1 – Oggetto

A fronte del versamento di un premio unico al momento della sottoscrizione del contratto e di eventuali successivi premi unici aggiuntivi, il presente Contratto di Assicurazione prevede:

- In caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato secondo quanto stabilito all'Art. 13
- In caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione al Contraente che eserciti il diritto di riscatto disciplinato all'Art. 19 di un capitale determinato secondo le modalità ivi definite

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente da Clienti Professionali, ai sensi del comma 1 lettera "i" Art. 1 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, titolari di conto corrente bancario presso la Banca Distributrice.

## Art. 2 – Fondo Dedicato "LIFE BEST PROTECTION"

Le prestazioni sono collegate ad un Fondo Dedicato "LIFE BEST PROTECTION", che presenta un profilo di rischio coerente con la scelta operata dal Contraente al momento di accensione della polizza o per variazione successiva.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Dedicato "LIFE BEST PROTECTION" prevede la suddivisione del patrimonio in quote di uguale valore. Tale valore è calcolato mensilmente.

Il valore del Fondo Dedicato "LIFE BEST PROTECTION" è determinato annualmente e comunicato al cliente entro 60 giorni dalla valorizzazione.

## Art. 3 – Requisiti soggettivi per la sottoscrizione

Al momento in cui viene concluso il Contratto di Assicurazione, il Contraente deve aver raggiunto la maggiore età, mentre l'età dell'Assicurato deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

## Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto è a vita intera.

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, che coincide con la data di decesso dell'Assicurato, fatti salvi il diritto di recesso di cui all'Art. 7 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 19.

## Art. 5 – Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che la Società non abbia comunicato prima per iscritto la mancata accettazione della Proposta, dalle ore zero del giorno di seguito indicato (data di decorrenza del contratto):

- Il primo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi
- Il secondo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi.

Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Società provvederà a comunicare per iscritto al Contraente la conferma dell'avvenuta stipulazione del contratto entro dieci giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto stesso.

#### **Art. 6 – Revoca della Proposta**

Il Contraente, ai sensi dell'Art. 118 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ha la facoltà di revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a: **BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla Vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM)** o presentando richiesta presso l'Agenzia distributrice o lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna, mediante bonifico bancario.

Nel caso in cui, la richiesta di revoca inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.

#### **Art. 7 – Recesso dal contratto**

Il Contraente, ai sensi dell'Art. 119 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

**BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla Vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM)** o presentando richiesta presso l'Agenzia distributrice o lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

Nel caso in cui, la richiesta di recesso inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, mediante bonifico bancario, la somma degli importi ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute nel Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" per il loro valore unitario alla data di disinvestimento.

La Società trattiene inoltre da tale somma ulteriori costi di emissione per un importo pari a € 50,00.

Le quote del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" eventualmente possedute vengono disinvestite secondo le modalità e i tempi esposti al successivo Art. 16.

La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la comunicazione.

#### **Art. 8 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:

- Di contestare la validità del contratto, quando esiste malafede o colpa grave, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
- Di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da pagare, quando non esiste malafede o colpa grave, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza

#### **Art. 9 – Rischio di morte**

L'assicurazione è operante in caso di decesso dell'Assicurato, senza tener conto dei limiti territoriali e dei cambiamenti di professione dello stesso, salvo le esclusioni e le condizioni di carenza di cui ai successivi punti A e B.

#### A. Esclusioni

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- Dolo del Contraente o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
- Partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi governativi; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero
- Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- Suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo, relativamente al controvalore acquistato con quel versamento)
- Abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti
- Volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche

In questi casi la Società paga unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12.

#### B. Condizioni di Carenza

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, il capitale in caso di decesso, così come previsto all'Art. 13, non verrà corrisposto. In questo caso la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12.

Tali condizioni di carenza saranno applicabili anche nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi, relativamente al controvalore acquistato con ciascun versamento ed a partire dalla data di conversione di ciascun premio unico aggiuntivo in attività finanziarie.

#### Art. 10 – Premio e modalità di versamento

L'assicurazione è prestata previo versamento da parte del Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta, di un premio unico, di importo non inferiore a € 200.000; in ogni momento successivo, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti di premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a € 20.000.

Nel presente contratto, il Contraente ha la facoltà di effettuare il pagamento del Premio, oltre che in denaro, anche tramite il conferimento, al valore di mercato, di un portafoglio di attività già esistente, di cui al comma 2 Art. 94 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, attraverso la compilazione dell'Allegato 2 che forma parte integrante della polizza stessa.

Si precisa che in tal caso le attività oggetto di conferimento diventano di proprietà della Società.

Resta inteso che il pagamento delle prestazioni relative al presente contratto verrà effettuato in denaro.

All'atto della sottoscrizione della Proposta, il Contraente dovrà comunicare alla Società la propria politica di investimento del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" scegliendo uno dei profili di rischio specificati nell'Allegato 1 che forma parte integrante della polizza stessa. Tale scelta varrà anche per i Premi Aggiuntivi, salvo variazione del profilo di rischio.

Il premio unico iniziale e i premi unici aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente esclusivamente tramite bonifico bancario.

La Società provvede all'investimento dei premi secondo le modalità previste al successivo Art. 16.

## **Art. 11 – Spese**

### **A. Spese inerenti il Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION”**

Il Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION” in cui vengono investiti i premi prevede spese che determinano una diminuzione del valore netto degli stessi, e di conseguenza del valore netto delle quote. Tali spese sono dettagliatamente indicate nel Regolamento del Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION”, che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## **Art. 12 – Valore capitale della prestazione**

In ogni istante della vita del contratto il valore della prestazione è definito come somma del controvalore delle quote del Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION” possedute alla data di calcolo e valorizzate secondo quanto previsto al successivo Art. 17. Il controvalore delle quote è dato dalla somma degli importi ottenuti moltiplicando il valore unitario della quota per il numero di quote del Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION” detenute alla data di calcolo.

## **Art. 13 – Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato**

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 24, un importo pari al valore capitale della prestazione, così come definito al precedente Art. 12, calcolato al momento del decesso.

Qualora sia trascorso il periodo di carenza (6 mesi), in caso di decesso dell’Assicurato, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di una maggiorazione variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso (calcolato in anni interi, trascurando la frazione sino a sei mesi e considerando come anno compiuto la frazione oltre a sei mesi):

- Bonus Caso Morte sulla differenza negativa rispetto al premio pagato al netto degli eventuali riscatti parziali, con i seguenti limiti:
  - importo massimo del Bonus Caso Morte pari a 200.000 euro, riconosciuto unicamente per singolo assicurato anche in presenza di più polizze col medesimo assicurato;
  - età dell’Assicurato al momento del decesso inferiore od uguale a 70anni.
- Se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è superiore a 70 anni sarà riconosciuta esclusivamente la maggiorazione percentuale del 0,10%.

## **Art. 14 – Scelta della politica di investimento del Fondo**

Il Contraente dovrà scegliere la politica di investimento del Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION”, scegliendo uno dei profili di rischio specificati nell’Allegato 1 che forma parte integrante della polizza stessa. Prima di effettuare tale scelta, leggere attentamente la Nota Informativa ed il Regolamento del Fondo Dedicato dove sono indicate le attività finanziarie in cui il Premio verrà investito.

## **Art. 15 – Nuovi Fondi**

Non e’ prevista l’istituzione di nuovi Fondi in cui possono essere fatti investimenti.

## **Art. 16 – Operazioni di investimento, disinvestimento ed attribuzione delle quote**

Le operazioni di investimento del premio e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento del premio alla sottoscrizione del contratto verranno effettuate alla data di decorrenza del contratto, così come individuata al precedente Art. 5.

Le operazioni di investimento e la relativa conversione del premio in quote, conseguenti al pagamento di eventuali premi aggiuntivi, verranno effettuate il giorno dell’incasso del premio sul conto corrente del Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION”. In tal caso, per ogni premio aggiuntivo, la valorizzazione delle quote del Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION” viene effettuata il giorno dell’incasso del premio al fine di quantificare il numero di quote da attribuire al contratto.

Qualora tale giorno non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il numero delle quote del Fondo Dedicato **“LIFE BEST PROTECTION”** attribuite al contratto è pari al rapporto tra l'importo del premio versato nel Fondo Dedicato **“LIFE BEST PROTECTION”**, diminuito delle spese di cui all'Art. 11, punto A, ed il valore unitario della quota relativo al giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione delle quote, determinato secondo quanto previsto al successivo Art. 17.

Le operazioni di disinvestimento eseguite per il tramite dell'Agenzia Distributrice e conseguenti a riscatto, recesso o pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società (corredate ove previsto della documentazione di cui al successivo Art. 24), a condizione che tra queste due date ci siano almeno tre giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo giovedì successivo alla data in cui la richiesta o la denuncia di sinistro saranno pervenute alla Società.

Il pagamento in caso di riscatto, recesso e liquidazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'esecuzione dell'operazione.

#### **Art. 17 – Valore del Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION”**

La Società determina ogni mese il valore unitario della quota del Fondo Dedicato **“LIFE BEST PROTECTION”**.

Il valore unitario della quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Dedicato **“LIFE BEST PROTECTION”** per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in San Marino, e troncando il risultato alla terza cifra decimale. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Dedicato **“LIFE BEST PROTECTION”**.

Si precisa che il valore iniziale della quota del Fondo Dedicato **“LIFE BEST PROTECTION”** è pari a € 10,00.

#### **Art. 18 – Trasferimento tra Fondi (switch)**

Il presente contratto non prevede la possibilità di effettuare switch con altri portafogli o Fondi interni della Società.

E' comunque facoltà del contraente modificare nel corso del contratto la propria politica di investimento, scegliendo un diverso profilo di rischio tra quelli specificati nell'Allegato 1 che forma parte integrante della polizza stessa.

#### **Art. 19 – Diritto di riscatto**

Decorsi 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente ha facoltà, ai sensi dell'Art. 120 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, di richiedere la liquidazione totale o parziale del capitale investito presentando richiesta di riscatto presso l'Agenzia Distributrice o lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, o mediante raccomandata direttamente alla società di Assicurazione.

Il valore di riscatto è pari al valore capitale della prestazione, definito al precedente Art. 12, calcolato alla data della richiesta di riscatto senza l'applicazione di alcun tasso di sconto.

Per eventuali informazioni sui valori di riscatto è possibile inoltrare richiesta all'Agenzia Distributrice o allo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto o direttamente alla Società.

L'effettuazione del riscatto parziale dal Fondo Dedicato **“LIFE BEST PROTECTION”** comporta una riduzione del numero di quote detenute nel Fondo, il contratto rimane quindi in vigore per il numero di quote residue. L'esercizio della facoltà di riscatto totale comporta l'estinzione del contratto.

Si rinvia al punto 10.1.2 della Nota Informativa per la quantificazione dei costi in caso di riscatto.

## **Art. 20 – Comunicazioni**

La Società provvederà ad inviare annualmente per iscritto un estratto conto contenente le seguenti informazioni: indicazione del numero di quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento, dettaglio delle operazioni di investimento e disinvestimento con evidenza del numero e controvalore delle quote movimentate nel periodo, indicazione del numero di quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

## **Art. 21 – Prestiti**

In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.

## **Art. 22 – Cessione – Pegno – Vincolo**

Il Contraente, previo consenso della Società, può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, eventuali liquidazioni necessiteranno l'assenso scritto del titolare del pegno o vincolo.

## **Art. 23 – Beneficiari**

Il Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

1. Il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
2. Si sia verificata la morte del Contraente
3. Verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

## **Art 24 – Liquidazione delle prestazioni**

### **Art 24.1 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni**

Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere preventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:

#### ***In caso di revoca o recesso:***

- Originale di polizza ed eventuali appendici, qualora il Contraente ne sia già in possesso, comunicando il numero della Proposta di assicurazione o numero di polizza cui la richiesta si riferisce se già attribuito
- Dati anagrafici completi del Contraente e dell'Assicurato
- Coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito

#### ***In caso di riscatto (totale o parziale):***

- Richiesta sottoscritta dal Contraente
- Originale di polizza ed eventuali appendici (solo in caso di riscatto totale)
- Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione

- Fotocopia fronte/retro di n. 1 documento di riconoscimento valido del Contraente
- Coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito

***In caso di decesso:***

- Originale di polizza ed eventuali appendici
- Fotocopia fronte/retro di n. 1 documento di riconoscimento valido di ogni Beneficiario
- Coordinate bancarie IBAN di ogni Beneficiario per le operazioni di accredito
- Certificato di morte dell'Assicurato
- Relazione medica sulle cause del decesso
- Qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà che indichi i nominativi degli eredi legittimi qualora questi siano i Beneficiari della polizza e attesti la non esistenza di testamento; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni
- Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'Esercente la potestà parentale o il Tutore a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace, indicando anche le modalità di reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo

Tale documentazione dovrà essere consegnata all'Agenzia Distributrice o allo sportello bancario dove è stata sottoscritta la polizza o dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., al seguente indirizzo: **BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM).**

La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a nuove disposizioni di legge.

**Art. 24.2 Modalità di pagamento delle prestazioni**

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui all'Art.24.1. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Per la liquidazione della prestazione, la Società utilizzerà, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario.

**Art. 25 – Smarrimento dell'originale del documento di polizza**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del documento di polizza, gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società presentando richiesta presso l'Agenzia distributrice o lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.

La Società provvederà al rilascio di un duplicato il cui costo è a carico degli aventi diritto.

**26. Non pignorabilità, non sequestrabilità e diritto proprio dei Beneficiari designati**

Ai sensi dell'Art. 132 della Legge n. 165 del 2005 (LISF), le somme dovute in dipendenza del Contratto, a qualsiasi titolo, non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Inoltre, ai sensi dell'Art. 130 comma 3 della Legge n. 165 del 2005 (LISF), il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato possono non rientrare nell'asse ereditario del Contraente.

**Art. 27 – Tasse ed imposte**

Il presente contratto è assoggettato alle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti nella Repubblica di San Marino.

***Deducibilità fiscale dei premi***

I premi pagati nel corso di ciascun anno, per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, sono deducibili dal reddito imponibile in misura non superiore a € 1.500 ai sensi dell'Art. 6 della Legge 13.10.84 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 28 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

**Art. 29 – Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge della Repubblica di San Marino.

**BAC Life S.p.A. é responsabile della veridicit  dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.**

Il Rappresentante Legale

# Regolamento del Fondo Dedicato “Life Best Protection”

## Art. 1 - Aspetti generali

La Società al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni Contrattuali, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il Fondo Dedicato denominato “**LIFE BEST PROTECTION**”

Lo scopo della gestione finanziaria del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” è la redditività degli importi investiti dal Contraente.

Il Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società.

Si precisa che il Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” è espresso in quote.

### *Tipologia del Fondo*

Il Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” si configura come Fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio del Fondo.

### *Partecipanti al Fondo*

La presente polizza è indirizzata esclusivamente a Clienti Professionali ai sensi del comma 1 lettera “i” Art. 1 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Il Contraente potrà richiedere alla società, in qualsiasi momento di vita del contratto, l'ultimo rendiconto annuale del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” redatto in ossequio all'Art. 93 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, e successive variazioni.

### *Destinazione dei versamenti*

Il Contraente investe il premio iniziale ed eventuali premi aggiuntivi, o un portafoglio di attività già in essere, nel Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**”.

## Art. 2 - Obiettivi e profilo di rischio

### *Finalità e potenziali destinatari del Fondo*

Il Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” mira ad ottenere una crescita regolare del capitale investito mediante una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari, azionari e, per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro, una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Considerando la tipologia del contratto, l'orizzonte temporale minimo consigliato è medio o medio-lungo.

L'orizzonte temporale può aumentare o ridursi nel corso di vita della polizza a seconda del profilo di rischio scelto dal Contraente.

### *Grado di rischio del Fondo*

Il grado di rischio del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” è legato al profilo di rischio scelto dal Contraente. Si precisa che per il Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” **il rischio è totalmente a carico del Contraente e che la Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.**

**Pertanto, per effetto dei rischi finanziari correlati ad ogni strumento finanziario sottostante al Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION” vi è la possibilità che il contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito. Si evidenzia inoltre che gli attivi in esso contenuti sono a copertura di un unico e specifico contratto.**

## **Obiettivi di investimento**

### **Tipologia degli attivi:**

Il Fondo Dedicato **"LIFE BEST PROTECTION"** investe in strumenti finanziari quotati e non quotati sottoelencati senza nessun limite di concentrazione:

- 1) azioni e tutti i titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali.
- 2) titoli di Stato e titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della Direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
- 3) strumenti monetari, quali depositi bancari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A con scadenza non superiore a sei mesi.
- 4) parti di OIC UCITS;
- 5) parti di OIC NON UCITS aperti, diversi da quelli di cui al successivo punto 10 e per i quali è prevista la redazione di un rendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale e i cui regolamenti di gestione non prevedano deroghe al rispetto dei divieti di carattere generale sottoelencati:
  - a) vendere allo scoperto strumenti finanziari;
  - b) concedere prestiti;
  - c) investire in strumenti finanziari emessi dalla società;
  - d) acquistare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari non quotati da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della società;
  - e) cedere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari non quotati ai soggetti indicati alla lettera precedente;
  - f) investire in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi a oggetto crediti ceduti da soci della società, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore complessivo netto del Fondo Dedicato **"LIFE BEST PROTECTION"**
- 6) parti di OIC chiusi quotati, inclusi gli OIC di cui alla successiva punto 10 senza nessun limite di concentrazione.
- 7) fondi comuni d'investimento alternativi di diritto sammarinese o parti di OIC esteri aventi caratteristiche equivalenti (quali, a titolo indicativo, fondi speculativi di diritto italiano, hedge fund). Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. il valore delle quote deve essere pubblicato almeno una volta al mese;
  2. il regolamento di gestione dell'OIC acquistato deve prevedere limiti agli investimenti che assicurino una sufficiente diversificazione del portafoglio e un profilo di rischio e una politica di investimento compatibili con quelli del Fondo Dedicato **"LIFE BEST PROTECTION"**.
  3. in caso di OIC esteri, il depositario deve essere sottoposto a forme di vigilanza prudenziale da parte di un'autorità pubblica;
- 8) depositi bancari presso banche sammarinesi o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:
  1. non abbiano una scadenza superiore a dodici mesi;
  2. siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a quindici giorni;
- 9) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso pagamento differenziali in contanti.

- 10) pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso una banca;
- 11) liquidità per esigenze di tesoreria;
- 12) strumenti finanziari derivati quotati, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a f) del comma 2 dell'articolo 84 del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
- 13) strumenti finanziari derivati non quotati ("strumenti derivati OTC"), nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a f) del comma 2 dell'articolo 84 "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e sempre che:
  1. abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
  2. le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10);
  3. siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili;
  4. le relative posizioni possano essere chiuse in qualsiasi momento per iniziativa della Società.

**Aree geografiche di investimento:**

tutte le aree geografiche.

**Esposizione al rischio di cambio:**

per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

**Benchmark**

La politica di investimento del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" non prevede l'adozione di un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) predeterminato in modo univoco, con il quale confrontare il rendimento del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**". La sua adozione, infatti, non risulterebbe significativa, dato che il modello gestionale utilizzato prevede, in risposta ai movimenti del mercato, ribilanciamenti periodici del portafoglio degli investimenti, al fine di raggiungere i risultati attesi, tra i quali prevale la massimizzazione del rendimento.

**Art. 3 - Caratteristiche e politica di investimento**

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze Unit Linked poste a copertura delle relative riserve tecniche saranno investite conformemente a quanto previsto dal "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita", emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino n. 2008/01, con particolare riferimento agli Art. 94, 95 e 97, e verranno adattate in base a successive eventuali modifiche.

Le strategie di investimento saranno delineate dal Contraente, il quale al momento della sottoscrizione della polizza dovrà scegliere uno dei profili di rischio specificati nella polizza.

Il Contraente ha la possibilità di modificare, in qualsiasi momento di vita del contratto tale profilo di rischio scegliendo uno degli altri profili di rischio specificati nella polizza.

Gli investimenti possono essere realizzati sia direttamente in strumenti di debito o di capitale (in percentuali diverse a seconda del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**"), sia tramite OIC (fino al 100% delle attività) senza nessun limite di concentrazione.

È prevista la possibilità di investire in strumenti finanziari promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo di cui fa parte la Società o le Società partecipanti al capitale sociale della Società stessa.

In tal caso il Contraente:

- a) dichiara di essere stato informato ed accetta che nel Fondo Dedicato possano essere inseriti strumenti finanziari emessi da una società del Gruppo a cui appartiene, configurandosi con ciò un'ipotesi di conflitto di interessi;
- b) prende atto dei conflitti di interesse sopra indicati e manifesta espressamente la volontà di sottoscrivere comunque il predetto contratto assicurativo;
- c) dichiara di essere stato informato che in ogni caso l'Impresa di Assicurazione e l'intermediario assicurativo, pur in presenza di un conflitto di interessi, operano in modo da non recare pregiudizio al contraente. In particolare, gli strumenti finanziari saranno acquistati ad un prezzo corrispondente al valore di emissione per le obbligazioni, i prestiti obbligazionari subordinati e gli strumenti finanziari simili o al valore nominale per gli altri strumenti finanziari. In caso di acquisto degli strumenti finanziari da soggetti terzi non appartenenti al Gruppo, il prezzo di acquisto sarà costituito dal valore di contrattazione. Saranno applicati i tassi di interesse e le ulteriori condizioni economiche previsti dalle norme contrattuali e pattuiti fra le parti. Inoltre, la Compagnia di Assicurazione applicherà unicamente le commissioni previste nella nota informativa e nelle condizioni generali di assicurazione delle specifiche tipologie contrattuali.
- a) Il Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**", in conformità con la normativa in vigore e con quanto specificato nel precedente Art. 2, è composto da strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OIC nel rispetto dei limiti propri
- b) La politica di investimento del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**", in conformità con la normativa in vigore, è di avvalersi di strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OIC appartenenti a tutte le Aree geografiche, a tutti i settori merceologici, a tutte tipologie di imprese e a tutte le valute senza nessun limite di concentrazione.
- c) Il livello di rischio viene verificato dalla Compagnia controllando che la composizione del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" sia coerente con la natura, la durata ed il livello degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
- d) Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento scelta dal Contraente ed adottata dal Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**". In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:
- breve periodo fino a 12 mesi
  - medio breve periodo da 12 a 24 mesi
  - medio periodo da 24 a 48 mesi
  - medio lungo periodo da 48 a 60 mesi
  - lungo periodo oltre 60 mesi
- e) la Società ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, che siano intermediari abilitati, soggetti a vigilanza prudenziale, a prestare servizi di gestione di patrimoni, deleghe gestionali che richiedano specifiche professionalità.
- f) Coerentemente con la politica di investimento del Fondo Dedicato, e ai fini di copertura degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo.  
Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi.  
L'utilizzo degli strumenti derivati non deve mutare la politica di investimento scelta dal Contraente ed in ogni caso, l'incremento medesimo, deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione del portafoglio.
- g) Il valore del patrimonio del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" è espresso in Euro e si ottiene moltiplicando, in ogni istante di vita del contratto, il valore unitario della quota per il numero di quote del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" detenute all'epoca di riferimento.

- h)* Nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato, quest'ultimo potrà mantenere nel patrimonio del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" disponibilità liquide senza nessun limite, e potrà effettuare, qualora si presentino specifiche situazioni congiunturali e in relazione all'andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dell'Assicurato.
- i)* Il valore complessivo netto del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo stesso di cui al successivo Art. 4. La Società calcola mensilmente il valore complessivo netto conformemente ai seguenti criteri:
- Il valore si riferisce sempre al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in San Marino. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo
  - Per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto degli attivi inseriti nel Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" saranno applicati i seguenti principi contabili:

- Le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa, al netto delle ritenute di acconto fiscali previste dalla disciplina vigente nella Repubblica di San Marino, sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi.
  - I dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola
  - L'immissione e il prelievo delle quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale
  - I valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo
  - I valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo
  - Le quote di un OIC presente nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della quota del Fondo Dedicato.
  - Per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile
  - La conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo
- l)* Il valore unitario della quota viene calcolato ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**", per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote, ovvero ogni giovedì lavorativo in San Marino, e troncando il risultato alla terza cifra decimale. Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
- Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**".

#### **Art. 4 - Spese e oneri di gestione**

Il Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" in cui vengono investiti i premi prevede spese che determinano una diminuzione del valore netto dello stesso, e di conseguenza del valore netto della quota, quali:

- a)* Commissioni di gestione applicate dalla Società e pari al 1,80% del valore complessivo del Fondo
- b)* Non sono previste commissioni di over-performance applicate dalla Società
- c)* Oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Dedicato "**LIFE BEST PROTECTION**" ed ulteriori oneri di diretta pertinenza

- d) Spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**”, di pubblicazione del valore delle quote, nonché spese sostenute per l’attività svolta dalla Società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo
- e) Eventuali imposte e tasse che dovessero insorgere a seguito di cambiamenti normativi
- f) Commissioni di gestione annue applicate sui Fondi sottostanti variabili in funzione della diversa tipologia di OIC in cui investe il Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**”

Non sono previste commissioni di incentivo (over-performance) relativamente agli OIC in cui investe il Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**”. Le commissioni di gestione annue – applicate sul patrimonio netto dell’OIC – non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti in quote di OIC. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere il costo massimo, previa comunicazione al Contraente e fatto salvo il diritto di quest’ultimo di recedere dal contratto senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione.

#### **Art. 5 - Modifiche al presente regolamento**

La Società si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con evidenza degli effetti sugli Assicurati, e comunicate al Contraente stesso. È fatto, comunque, salvo il diritto di recesso del Contraente ai sensi e per gli effetti di quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 6 - Determinazione del patrimonio netto del Fondo Dedicato “LIFE BEST PROTECTION”**

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente il Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” è determinato mensilmente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività.

#### **Art. 7 - Valore unitario delle quote e sua pubblicazione**

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente il Fondo Dedicato “**LIFE BEST PROTECTION**” diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo.

**BAC Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Regolamento del Fondo Dedicato.**

Il Rappresentante Legale

# Glossario

## **Anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

## **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

## **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

## **Banca Centrale della Repubblica di San Marino**

Autorità di Vigilanza sul sistema bancario, finanziario e assicurativo della Repubblica di San Marino.

## **Benchmark**

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

## **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

## **Capitale in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

## **Carenza**

Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

## **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

## **Categoria**

Classe in cui viene collocato il Fondo Interno d'investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

## **Cessione, Pegno e Vincolo**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

## **Cliente professionale**

Soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:

- 1) soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservate ai sensi del Titolo II della LISF;
- 2) soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui al precedente punto 1);
- 3) società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 4) società che soddisfino almeno due dei seguenti requisiti:
  - I) totale dell'attivo di bilancio superiore a venti milioni di euro;
  - II) fatturato superiore a quaranta milioni di euro;
  - III) patrimonio netto superiore a due milioni di euro;
- 5) Stati, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali;
- 6) persone fisiche che chiedano espressamente di essere considerate clienti professionali accettando espressamente il minor livello di eterotutela connesso a tale qualificazione, a condizione che documentino almeno una delle seguenti circostanze:
  - I) possedere liquidità e strumenti finanziari liberamente disponibili per un ammontare complessivo superiore a cinquecentomila euro;
  - II) avere una specifica competenza in materia di mercati e strumenti finanziari maturata attraverso esperienza professionale, didattica, operativa di almeno un anno;
- 7) le persone giuridiche che chiedano espressamente di essere considerate clienti professionali, a condizione che il loro rappresentante legale rientri nella categoria di cui al precedente punto 6);

## **Commissione di over-performance**

Commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.

## **Compagnia**

Vedi "Società".

**Composizione del Fondo Interno**

Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

**Conclusione del Contratto**

Il contratto è concluso, e produce i propri effetti, dalle ore zero del primo giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta, a condizione che sia stato pagato il premio, se tra tale data e il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi; oppure dalle ore zero del secondo giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta, a condizione che sia stato pagato il premio, se tra tale data e il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi. Qualora il giovedì sia festivo, il contratto risulterà concluso, e produrrà i propri effetti, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore zero del giorno immediatamente successivo. Tale data viene espressamente indicata in polizza.

**Condizioni contrattuali (o di assicurazione/condizioni di polizza)**

Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

**Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

**Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

**Contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

**Controvalore delle quote**

Importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto per singolo Fondo Interno e possedute dal Contraente ad una determinata data.

**Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società sottostanti il Contratto stesso.

**Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

**Data di valorizzazione**

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.

**Dati storici**

Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo Interno negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.

**Decorrenza**

Data in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito

**Deducibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.

**Dichiarazioni precontrattuali**

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del Contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

**Diritto proprio (del Beneficiario)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del Contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

**Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

**Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del Contratto di Assicurazione.

**Estensione territoriale**

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

**Estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di Assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati, il valore di riscatto maturato ed il numero di quote possedute.

**Età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**Fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Regolamento dei Fondi Interni
- Glossario

**Fondi comuni d'investimento (o Fondi aperti mobiliari)**

Fondi d'investimento costituiti da Società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

**Fondo di Fondi**

Fondo mobiliare aperto il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OIC.

**Fondo Interno**

Fondo Interno d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo Interno stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

**Impignorabilità e insequestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**Impresa di assicurazione**

Vedi "Società".

**Lettera di conferma di investimento dei premi**

Lettera con cui la Società comunica al Contraente l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

**Liquidazione**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

**Maggiorazione in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, generalmente a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti, verrà riconosciuta una maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura prefissata nelle condizioni contrattuali.

**Nota Informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**Obiettivo di rendimento**

Vedi "Benchmark".

**OIC**

Organismi di investimento collettivo, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni d'investimento. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OIC, quali ad esempio i Fondi comuni d'investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.

**Opzione**

Clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

**Over-performance**

Soglia di rendimento del Fondo Interno a cui è collegato il contratto oltre la quale la Società può trattenere una parte dei rendimenti come costi.

**Pegno**

Vedi "Cessione".

**Periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**Politica di investimento**

Rappresenta i seguenti indirizzi seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento:

- 1) le aree geografiche, i settori merceologici, le tipologie di imprese e la valuta di denominazione degli strumenti finanziari o dei beni;
- 2) lo stile di gestione, le tecniche di investimento;
- 3) se e con quale finalità il Fondo intende operare in strumenti finanziari derivati nonché l'incidenza di tali strumenti sul totale delle attività;
- 4) i criteri utilizzati per la selezione degli investimenti (es. duration);

**Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di Assicurazione.

**Polizza di assicurazione sulla vita**

Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifici il decesso dell'Assicurato. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

**Polizza unit-linked**

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo di investimento interno o di un OIC.

**Premio aggiuntivo**

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal Contratto di Assicurazione.

**Premio complessivo**

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

**Premio investito**

Premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l'acquisto di quote del Fondo Interno o di OIC.

**Premio unico**

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

**Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**Principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

**Profilo di rischio**

Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo Interno a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

**Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Quota**

Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.

**Recesso (o ripensamento)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Regolamento del Fondo**

Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

**Revoca**

Diritto del Proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

**Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

**Riscatto parziale**

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

**Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del Contratto di Assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

**Rischio di cambio**

Rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro rispetto alla divisa in cui sono stati denominati gli attivi.

**Rischio di credito (o di controparte)**

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

**Rischio di interesse**

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

**Rischio di liquidità**

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

**Rischio di prezzo**

Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

**Rischio finanziario**

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

**Rischio generico o sistematico**

Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali i titoli sono negoziati;

**Rischio specifico**

Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Ente emittente;

**Riserva matematica o tecnica**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

**Scheda Sintetica**

Documento informativo sintetico che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**SICAV**

Società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

**Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato (decesso dell'Assicurato) oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

**Società (di assicurazione)**

San Marino Life S.p.A. - Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale- Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004 - Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi del "Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita" n. 2008/01, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

**Società di gestione (SG)**

Società di diritto Sammarinese autorizzate a cui è riservata la prestazione del servizio di investimento collettivo;

**Società di gestione del risparmio (SGR)**

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

**Società di revisione**

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati del Fondo Interno.

**Total expenses ratio (TER)**

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

**Valore complessivo del Fondo Dedicato**

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

**Valore unitario della quota**

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data, pubblicato giornalmente su un quotidiano economico.

**Valorizzazione della quota**

Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo stesso.

**Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**Vincolo**

Vedi "Cessione".

**Volatilità**

La volatilità esprime l'ampiezza delle variazioni subite da una determinata grandezza (prezzo, tasso, ecc.) relativa ad uno strumento finanziario.

**Volatilità media annua attesa**

Indicatore sintetico del rischio di un fondo (o indice) espresso come scostamento quadratico medio del tasso di rendimento, composto nel continuo, generato dal fondo (o indice) in un anno.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2018 N. 171**

**1) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Il **Titolare del trattamento** è BAC Life S.p.A. con sede legale in Via Tre Settembre, 316 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino.

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso BAC Life Spa, *Data Protection Officer*, Via Tre Settembre, 316 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino, e-mail: [privacy@bac.sm](mailto:privacy@bac.sm).

**2) Finalità e Base giuridica del trattamento**

BAC Life Spa (la “Compagnia”) tratta i dati personali per le seguenti finalità:

A) Necessità di **eseguire un contratto** di cui Lei sia parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta compresa la possibilità di **assegnazione di password per l’accesso ai servizi ed ai prodotti offerti dalla Compagnia attraverso sistemi automatizzati di comunicazione, quali posta elettronica e SMS “Short Message Service”**). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione di un contratto; in mancanza di essi, la Banca potrebbe essere nell’impossibilità di instaurare un rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

B) Necessità di **adempiere ad obblighi legali** (es. obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio, disposizioni impartite da Autorità o dalla Magistratura, ecc). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale; in mancanza di essi la Compagnia sarebbe nell’impossibilità di instaurare rapporti e potrebbe avere l’obbligo di effettuare segnalazioni.

C) Promozione e vendita di prodotti e servizi della Compagnia, delle altre società del Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale o di società terze, compreso il compimento di ricerche di mercato (c.d. **marketing diretto**). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali.

D) Promozione e vendita di prodotti e servizi “dedicati” della Compagnia, delle società del Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale o di società terze, specificatamente individuati attraverso l’elaborazione e l’analisi, anche mediante l’impiego di tecniche o sistemi automatizzati (es. **big data**) o **sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), etc.**, di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (**profilazione della clientela**) attuate anche attraverso l’arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (**arricchimento**). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali dedicate.

**3) Categorie di dati trattati**

BAC Life S.p.A. tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito), dati relativi all’immagine (es. foto su carta d’identità) e registrazioni vocali (es. registrazioni di ordini telefonici) e altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.

La Compagnia potrebbe trattare dati particolari dei propri clienti per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richiesti dagli stessi. In tali casi la Compagnia chiederà al soggetto interessato richiedente uno specifico consenso all’eventuale trattamento dei dati particolari necessari per dare seguito a tali servizi e/o operazioni.

**4) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali**

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di **Responsabili del trattamento** i soggetti richiamati al successivo punto 7), e in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali**, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Compagnia o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili e le medesime categorie di persone che svolgono le mansioni assegnate presso le società appartenenti al Gruppo Bancario facente capo a Banca Agricola Commerciale Spa.

I dati possono essere comunicati:

i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o da ulteriori disposizioni vincolanti. In particolare, la Compagnia deve comunicare:

- all’Ufficio Centrale di Collegamento “CLO” ai sensi della Legge 25 Novembre 2015 n. 174 sulla Cooperazione Fiscale Internazionale in attuazione degli Standard Internazionali Global Standard e Common Reporting Standard OCSE/CRS per lo scambio automatico di informazioni. In particolare, la Compagnia deve comunicare le informazioni relative ad ogni rapporto detenuto durante l’anno solare tra cui i dati del Cliente intestatario del rapporto, il saldo al 31 dicembre di ogni anno e, nei casi previsti dalla legge, i dati dei relativi titolari effettivi qualora residenti in una Giurisdizione soggetta a comunicazione. L’Ufficio Centrale di collegamento provvede alla comunicazione dei dati alle Autorità competenti estere. (Giurisdizioni di residenza fiscale).

ii) agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale, in base a quanto disposto dalla normativa anticiclaggio (cfr. **articolo 40 bis, comma 2 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008**), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale e per la condivisione delle informazioni all’interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (cfr. **articolo 45 comma 1 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008**).

iii) alle società appartenenti al Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale, ovvero controllate o collegate rispettivamente ai sensi dell'art. 2 e 53 della Legge n. 165/2005 (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato presso i locali della Compagnia, della Banca Distributrice aperti al pubblico e sul sito internet della Compagnia [www.baclife.sm](http://www.baclife.sm).

#### **5) Trasferimento dati verso Paesi Terzi**

BAC Life S.p.A. informa che i dati personali potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a [privacy@bac.sm](mailto:privacy@bac.sm).

#### **6) Diritti dell'interessato**

La Legge sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (**Legge 21 dicembre 2018 n.171**) attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso della Compagnia e come questi vengono utilizzati (**Diritto di accesso**), di ottenerne l'**aggiornamento, la rettifica** o, se vi è interesse, l'**integrazione**, nonché la **cancellazione**, la trasformazione **in forma anonima o la limitazione**.

Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati:

- per finalità di invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato (i.e. **marketing diretto**);
- per finalità di **profilazione e arricchimento** a fini marketing.

La Compagnia pone in evidenza che la revoca avrà effetto solo per il futuro.

#### **6.1 Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione (i.e. Diritto all'oblio)**

BAC Life S.p.A. tratta e conserva i Suoi dati personali per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l'esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi e fino alla scadenza del periodo di prescrizione di legge applicabile, decorrente dalla data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al **singolo prodotto/servizio**.

**Al termine del periodo di conservazione applicabile**, i dati personali riferibili agli **Interessati** verranno **cancellati** o **conservati in una forma che non consenta l'identificazione dell'Interessato** (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di **precontenziosi e/o contenziosi** avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad **indagini/ispezioni** da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della **pubblica autorità sammarinese e/o estera** pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.

#### **6.2 Diritto alla portabilità**

Ciascun Interessato può chiedere di ricevere o chiedere il trasferimento dei dati personali a lui riferibili in possesso della Compagnia in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altro titolare del trattamento (Diritto alla portabilità).

In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i **dati anagrafici** (es. nome, cognome, titolo, data nascita, sesso, luogo nascita, residenza, ecc.), nonché **un set di dati generati dall'attività transazionale** che la Compagnia ha definito per ciascuna macro-categoria di prodotti/servizi (es. rapporti in essere o estinti, movimentazione, saldi, transazioni).

#### **7) Modalità di esercizio dei diritti**

Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi a: BAC Life S.p.A., Responsabile del trattamento dei dati, presso Banca Agricola Commerciale SpA, Via Tre Settembre, 316 47891 Dogana Repubblica San Marino, Tel.: +378 0549.871111 – Fax: +378 0549.871222 Indirizzo e-mail: [privacy@bac.sm](mailto:privacy@bac.sm)

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questi casi, la Compagnia fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; la Compagnia si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).

La Compagnia ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.

#### **8) Reclamo o segnalazione al garante per la protezione dei dati personali**

La Compagnia La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito <http://www.garanteprivacy.sm>.